



COMUNE DI ARQUA' POLESINE

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE

*Allegato A)
Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19. del 23/07/2012*

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il locale cimitero comunale;

Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:

- a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, ecc;
- b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
- c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
- d) l'individuazione delle procedure.

ARTICOLO 2 FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune, ai sensi degli artt. 113 e 113/bis del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti normative del T.U. Enti Locali.

Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

ARTICOLO 3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale.

Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario successivo.

ARTICOLO 4 SETTORI COMPETENTI

Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:

- a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami, accoglimento della domanda;
- b) procedure contabili: iscrizioni nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
- c) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.

Le competenze amministrative e contabili sono espletate dall'Area Stato ed Attività della popolazione.

Le competenze tecniche sono espletate dall'Area Urbanistica uso ed assetto del territorio.

ARTICOLO 5 MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.

Il servizio è fornito in abbonamento annuale. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto per metà importo qualora la richiesta di attivazione sia effettuata dopo il 30 giugno.

Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ugual periodo, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza.

Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

ARTICOLO 6 ALLACCIO

L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Area stato ed attività della popolazione la quale provvederà alla bollettazione e a darne comunicazione all'Area Urbanistica uso ed assetto del territorio per l'attivazione dell'allaccio.

ARTICOLO 7 SPESE DI ALLACCIAMENTO

Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'allacciamento. Tale somma deve essere versata al momento della richiesta di allaccio fornendo prova dell'avvenuto versamento.

ARTICOLO 8 CANONE ANNUALE

Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione. Le coordinate di versamento e gli importi sono comunicati, a cura del Comune, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di richiesta di allaccio. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.

ARTICOLO 9 OMESSO PAGAMENTO

L'Area Stato ed attività della popolazione, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nelle comunicazioni inviate e procede all'emissione di sollecito di pagamento. Tale avviso contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

ARTICOLO 10 RIALLACCIO ALLA RETE

Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse.

ARTICOLO 11 VARIAZIONI NELL'UTENZA

Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- a) l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
- b) il nominativo dell'intestatario del bollettino;

Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Area Stato ed attività della popolazione con nota scritta.

I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio.

ARTICOLO 12 TRASFERIMENTO SALMA

Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare una nuova richiesta di allaccio, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

ARTICOLO 13 CESSAZIONE DELL'UTENZA

La richiesta di cessazione dell'utenza deve essere comunicate all'area Stato ed attività della popolazione con nota scritta sottoscritta dall'intestatario dell'utenza o da un suo erede.

La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Nel caso di richiesta di cessazione comunicata entro il 30/6 l'intestatario del bollettino è tenuto al pagamento per metà importo rispetto il costo dell'intera annualità.

ARTICOLO 13 NORME FINALI

Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.

Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso ssogettati.

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.
